

(N. 122)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 22 ottobre 1948 (V. Stampati N. 3 e 3 bis)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 OTTOBRE 1948

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

#### Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 ai termini del regio

decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928 n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1.).

#### Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità del bilancio di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso al detto bilancio.

## Art. 4.

È autorizzata, sul bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948-1949, la spesa di lire 20.000.000.000 per l'acquisto di materie prime, materiali mobili, attrezzi ed articoli diversi, per la ricostituzione delle scorte, distrutte, danneggiate od asportate per fatto di guerra.

Sullo stesso bilancio sono, inoltre, autorizzate, per le esigenze relative alla ricostruzione per danni subiti in seguito ad eventi bellici, le seguenti spese:

lire 300.000.000 per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione e riparazione di edifici, stabilimenti ed opifici;

lire 490.000.000 per acquisto e riparazione di macchinari ed impianti.

## Art. 5.

Per le spese relative alle provvidenze a favore dei tabacchicoltori, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, è stabilita, per l'esercizio 1948-1949, l'assegnazione di lire 10.000.000.

## Art. 6.

Per le spese di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è autorizzata la concessione, da parte del Tesoro, di una sovvenzione straordinaria di lire 20.800.000.000 a favore dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

p. Il Presidente della Camera dei Deputati

TARGETTI.